



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Piazza Giacomo Matteotti, 11, 01014 - Montalto di Castro (VT)

P.IVA 00224500561 - C.F. 80009830565

PEC: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

ALLEGATO 1) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - CLAUSOLE CONTRATTUALI

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO VILLA ILVANA

Art. 1.	Premesse	2
Art. 2.	Oggetto della concessione	2
Art. 3.	Durata della concessione	3
Art. 4.	Corrispettivo	3
Art. 5.	Consegna e riconsegna dei beni	4
Art. 6.	Oneri in capo al concessionario	4
Art. 7.	Attività di somministrazione alimenti e bevande.....	5
Art. 8.	Oneri in capo al concedente	5
Art. 9.	Accesso veicolare. Utilizzo dei fuochi e dei tavoli esistenti	5
Art. 10.	Tassa rifiuti	6
Art. 11.	Referenti della concessione e Collegio tecnico.....	6
Art. 12.	Rapporti con il concedente	6
Art. 13.	Controlli del concedente	6
Art. 14.	Responsabilità e polizza assicurativa	7
Art. 15.	Garanzie.....	7
Art. 16.	Sub-concessione.....	8
Art. 17.	Recesso, revoca o inadempimento del concedente.....	8
Art. 18.	Recesso o inadempimento del concessionario (decadenza)	8
Art. 19.	Sospensione della concessione e rideterminazione del canone.....	9
Art. 20.	Controversie	9
Art. 21.	Disposizioni finali	9

Art. 1. Premesse ed allegati

i. Premesso che:

- sul territorio comunale insiste l'immobile denominato Villa Ilvana, il quale è stato storicamente adibito all'esercizio di servizi sanitari o socio sanitari.
- è obiettivo dell'Amministrazione comunale valorizzare tale complesso immobiliare, che nel recente passato ha visto l'interruzione di talune attività ivi svolte, sia al fine di garantire alla cittadinanza il potenziamento dell'offerta socio-sanitaria territoriale, sia per ossequiare al principio di redditività degli immobili pubblici.
- con la deliberazione n. 139/2026 la Giunta Comunale ha formulato un indirizzo per la concessione in uso di una porzione di tale immobile, al fine di consentire al concessionario l'esercizio di un'attività economica in ambito sanitario o socio sanitario;
- con la determinazione n. █/2026 è stata bandita una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario del suddetto immobile;
- con la determinazione n. █/2026 detta procedura è stata aggiudicata al Concessionario;
- Il Concessionario si dichiara disponibile a gestire il suddetto immobile, in conformità con quanto proposto in sede di gara, e nel rispetto della disciplina contrattuale che segue, dichiarando che per effetto del sopralluogo ha piena ed esaustiva contezza dello stato dei luoghi.

ii. Costituiscono allegati al contratto, anche se ad esso non materialmente allegati:

- l'avviso pubblico di indizione della procedura evidenziale;
- la relazione tecnica e la planimetria allegati al prefato avviso;
- la proposta progettuale resa dal concessionario;
- l'offerta economica resa dal concessionario;
- la garanzia resa dal concessionario.

Art. 2. Oggetto della concessione

- i. Il Comune concede al Concessionario, che accetta, l'uso della porzione di immobile presso il complesso denominato Villa Ilvana, meglio identificato nella planimetria allegata, il quale è al concessionario consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario medesimo in forza del sopralluogo effettuato.
- ii. La concessione in uso avviene nel rispetto della principale destinazione dell'immobile volto a all'esercizio di un'attività economica in ambito sanitario o socio sanitario, per come declinata nella proposta gestionale resa dal concessionario nell'ambito della fase ad evidenza pubblica.
- iii. Qualora, nel corso dell'assegnazione, emerga la necessità/opportunità di addivenire, anche tenuto conto delle esperienze maturate e dei risultati raggiunti, ad una declinazione parzialmente difforme delle attività previste, il concessionario trasmetterà a tal fine al Comune formale istanza di variazione integrativa e/o modificativa, purché quest'ultima preservi gli elementi essenziali e caratteristici dell'originario progetto. Il Comune, valutata l'istanza, potrà accoglierla o respingerla con proprio provvedimento motivato.

Art. 3. Durata della concessione

- i. La durata della concessione è fissata in dieci anni, a far tempo dal █/█/█ e sino al █/█/█..
- ii. Il Concedente si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il bene, nelle more del formale perfezionamento del contratto, previa sottoscrizione di un verbale di presa in consegna dei beni,

controfirmato dalle parti, in cui sia descritta la consistenza dei beni medesimi.

- iii. Il Concedente si riserva la facoltà di disporre il rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori dieci anni, in ogni caso subordinata al positivo andamento del primo decennio di gestione ed alla permanenza del sotteso interesse pubblico.
- iv. Alla scadenza della concessione i beni concessi dovranno essere riconsegnati in stato di efficienza, salvo il normale degrado d'uso.

Art. 4. Corrispettivo

- i. A fronte delle concessioni determinatesi con il presente atto, il concessionario si impegna a corrispondere al Concedente un corrispettivo per ogni annualità contrattuale pari a € _____ oltre IVA.
- ii. Il corrispettivo dovrà essere versato in due rate posticipate, la prima entro la fine del mese di aprile, la seconda entro il mese di ottobre di ogni anno contrattuale. In caso di frazioni di anno il canone sarà riproporzionato in misura direttamente proporzionale.
- iii. Il canone sarà soggetto a rivalutazione in misura pari al 75% dell'indice Istat annuale (FOI) con riferimento mese di avvio di ogni anno contrattuale, computato sulla base dei dodici indici precedenti disponibili alla data di avvio dell'anno di riferimento. Il saldo finale deve in ogni caso essere corrisposto prima della scadenza del contratto
- i. Sulle rate pagate in ritardo rispetto alle date di scadenza di cui sopra dovranno essere corrisposti gli interessi legali.
- ii. In ogni caso di interruzione anticipata del rapporto previsto dalla presente convenzione, il canone annuo è rideterminato in misura proporzionale al periodo effettivamente fruito nell'anno sino all'efficacia dell'evento interruttivo.

Art. 5. Consegna e riconsegna dei beni

- i. Il concedente si obbliga a mettere a disposizione i beni oggetto della presente concessione, nello stato di fatto in cui si trovano.
- ii. A semplice richiesta il Concedente s'impegna a consegnare al concessionario copia di tutti i provvedimenti o comunque di ogni documento e/o informazione utile per avere piena e totale cognizione dei beni concessi.
- iii. La consegna dei beni verrà effettuata nella data concordata tra le parti. Di tale evento sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante l'immissione del concessionario nella disponibilità del bene con dettaglio della sua consistenza. Dalla data di tale verbale il concessionario assume la responsabilità di custode del bene.
- iv. A seguito dell'allestimento dei locali, tale verbale sarà integrato con un inventario dei beni apportati dal Concessionario, con evidenza di quelli che resteranno di proprietà dell'Ente allo spirare del contratto.
- v. All'atto della riconsegna dei beni al concedente verrà redatto, sempre in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza del bene, che terrà conto del normale degrado d'uso, e delle modifiche intervenute ai sensi della presente concessione, redigendo quindi l'inventario finale.
- vi. Riconstrandosi difformità rispetto al verbale precedente e anomalie o danneggiamenti non imputabili ad un normale uso, il concessionario è tenuto al ripristino nel termine che verrà allo scopo assegnato dal concedente. In difetto, il concedente procederà d'ufficio al ripristino a spese del concedente, con facoltà di avvalersi del deposito cauzionale.
- vii. Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità del concessionario, esclusivamente le attrezzature ed i beni strumentali strettamente connessi alla gestione delle attività di cui al progetto.
- viii. Gli arredi forniti dal Concessionario rimarranno di proprietà del concedente.

Art. 6. Oneri in capo al concessionario

- i. Il Concessionario si assume l'onere di gestire il bene concesso, e nel particolare assume, in unico contesto causale ed economico, i seguenti obblighi:
 - a) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'Immobile, qui accordata, per la durata della presente assegnazione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d'uso dell'Immobile, e nel rispetto dei caratteri sociali e solidaristici del medesimo;

- b) realizzare gli interventi di immediata funzionalizzazione ed allestimento del bene concesso, preordinati alla realizzazione del progetto presentato, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo, entro 60 giorni dalla stipula del contratto o dall'avvio anticipato dello stesso;
- c) gestire l'attività dichiarata in sede d'offerta, coerente con la destinazione funzionale impressa la bene (attività sanitaria o socio sanitaria), con apertura al pubblico entro 30 giorni dalla conclusione dell'allestimento, nel rispetto della normativa vigente, nazionale e locale, e della proposta gestionale formulata in sede di gara, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
- d) svolgere, a proprio rischio e responsabilità, tutte le attività accessori ed ancillari utili a: i) garantire la migliore fruibilità pubblica della struttura; ii) promuovere un processo permanente di sviluppo teso a migliorare i servizi socio sanitari territoriali; iii) permettere la creazione di reti funzionali al miglior raggiungimento degli obiettivi sottesi all'attività prevista;
- e) chiedere ed ottenere, prima dell'apertura dell'attività, il rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso stabilito;
- f) assicurare, per tutta la durata dell'assegnazione, gli interventi di manutenzione ordinaria dell'Immobile, ed il mantenimento del decoro dell'immobile e dei locali implementando un accurato programma di pulizia.
- g) gestire correttamente rifiuti, in conformità al regolamento comunale vigente ed alla pertinente normativa;
- h) segnalare tempestivamente al Comune danni e guasti a strutture, attrezzature ed impianti, e comunque ogni evento che richieda manutenzione straordinaria, ed eseguire direttamente interventi necessari a scongiurare nell'immediato pericolo per persone o cose, fatto salvo il rimborso delle spese documentate;
- i) provvedere all'attivazione/intestazione ed al pagamento di tutte le utenze necessarie per il funzionamento del bene (ad esempio: acqua, luce, riscaldamento, telefono etc.);
- j) gestire l'attività proposta in conformità:
 - alle prescrizioni ed autorizzazioni igienico- sanitarie,
 - alle prescrizioni in materia di sicurezza (estintori antincendio, sicurezza luoghi di lavoro, antfortunistica etc.)
 - alle prescrizioni in materia di tutela giuridica del personale (regolarità retributiva, contributiva, assicurativa etc.) previste dalla normativa vigente;
- ii. Il concessionario si impegna ad eseguire tutte le prestazioni sopra elencate nel rispetto delle finalità sociali e socio sanitarie indicate in premessa, garantendo e promuovendo quindi tutte le iniziative proposte nell'ambito della propria proposta progettuale.
- iii. Il concessionario gestisce il bene a proprie esclusive cure e spese, senza alcun onere a carico del Comune il quale è del tutto estraneo all'attività esercitata dal Concessionario.
- iv. Il concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi e/o indennità da parte del Comune per l'esecuzione degli interventi, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e le addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo. Parimenti il concessionario non avrà diritto all'avviamento commerciale. Quindi al termine della concessione il Comune rientrerà nella piena proprietà dei beni che ne costituiscono l'oggetto e degli eventuali ampliamenti, modifiche etc., ivi compreso l'arredo fornito dal concessionario.
- iv. Al concessionario è vietato procedere autonomamente ad effettuare interventi di modifica degli immobili oggetto della presente Convenzione, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la decadenza immediata della presente concessione.

Art. 7. Oneri in capo al concedente

- i. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a carico dell'Amministrazione Comunale che potrà, sulla base della consistenza delle opere e della disponibilità finanziaria, valutare e stabilire i tempi ed i modi di intervento.
- ii. Il concedente si impegna ad agevolare il più possibile gli interventi che, a vario titolo, si rendessero necessari nell'area, favorendo la collaborazione di tutti gli aventi causa.

Art. 8. Norme in materia di personale e sicurezza sul lavoro

- i. Tutte le attività/prestazioni svolte dal concessionario dovranno essere eseguite dal gestore, direttamente o con proprio personale od in altre forme contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti, sotto la propria piena e completa responsabilità penale, civile ed amministrativa.
- ii. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il gestore è obbligato ad attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui D.Lgs n. 81/2008.
- iii. Il Comune è estraneo ai rapporti giuridici ed economici tra il gestore ed il personale che lo stesso eventualmente impiega nell'esecuzione delle prestazioni erogate all'interno dei locali oggetto di concessione.

Art. 9. Tassa ed imposte. Scritture contabili.

- i. Sono a carico del concessionario le tasse e le imposte connesse all'uso dell'immobile, ivi compresa la TARI.
- ii. Il concessionario è tenuto al rispetto della disciplina fiscale vigente ed alla tenuta dei registri da questa prescritti.
- iii. Al termine di ogni anno contrattuale il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente una relazione esplicativa dell'attività svolta, avuto particolare riguardo:
 - alle attività svolte in termini quantitativi e prestazionali;
 - alle manutenzioni svolte.

Art. 10. Referenti della concessione e Collegio tecnico

- i. Ciascuna parte si impegna a nominare ed a comunicare alla controparte il nominativo del referente della concessione, che svolgeranno il ruolo di coordinamento tra le parti tutti gli aspetti amministrativi e gestionali della concessione.
- ii. Ciascuna parte si impegna altresì a nominare ed a comunicare alla controparte il nominativo del referente tecnico della concessione, che congiuntamente costituiranno il Collegio tecnico, e svolgeranno il ruolo di coordinamento tra le parti per tutti gli aspetti tecnici e manutentivi della concessione.
- iii. Il Collegio tecnico ha il ruolo di valutare le attività di manutenzione ordinaria; individuare le priorità in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria; valutare la fattibilità delle proposte di miglioria offerte o formulate in itinere dal concessionario; redigere il verbale di riconsegna.

Art. 11. Controlli del concedente

- i. Il concedente si riserva il potere di effettuare i più ampi controlli sulla regolare esecuzione delle manutenzioni dei beni concessi, ed in generale sul corretto adempimento agli oneri derivanti dalla presente concessione.
- ii. Detti controlli potranno essere effettuati in ogni locale e spazio oggetto della concessione ed in qualsiasi momento.
- iii. Il concessionario s'impegna a garantire l'accesso ai dipendenti del concedente o a soggetti comunque da quest'ultimo incaricati, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, allo scopo di svolgere attività di vigilanza sullo stato di manutenzione dei beni concessi.
- iv. Il concedente, all'esito dei controlli, potrà prescrivere l'attuazione di interventi o manutenzioni ritenuti necessari e non ancora eseguiti; tali decisioni dovranno essere formalizzate con apposita comunicazione al Concessionario.

Art. 12. Responsabilità e polizza assicurativa

- i. La gestione dei beni e delle attività ivi esercitate viene effettuata dal concessionario a proprio totale rischio, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati.
- ii. Il concessionario deve garantire che i beni vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere, con particolare riferimento a tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei beni concessi.
- iii. Il concessionario si obbliga altresì ad esonerare il concedente da qualsiasi tipo di responsabilità o

molestia verso e da parte di terzi, per danni sia diretti che indiretti che potesse comunque ed a chiunque (persone o cose) arrecare in conseguenza ed in dipendenza della presente concessione, e comunque da ogni responsabilità inerente alla gestione ed all'uso dei beni.

- iv. Quindi il gestore si assume ogni responsabilità, sollevando in tal senso il Comune per eventuali danni arrecati a persone (utenti, propri operatori, terzi) e cose nell'esercizio dell'attività svolte all'interno dei locali concessi;
- v. Il Concessionario s'impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi succitati, con congrui massimali secondo prudente valutazione del Concessionario medesimo, ed ha l'obbligo di garantirne la validità ed efficacia per tutta la durata del contratto di concessione. Resta ferma la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti i massimali assicurati.
- vi. La polizza dovrà altresì prevedere idonea copertura per la conduzione dei locali, nonché eventuali ulteriori coperture obbligatorie previste dalla legge.
- vii. L'eventuale venire meno della copertura assicurativa durante la vigenza del contratto in oggetto costituisce grave inadempimento contrattuale e determina la facoltà del Comune di dichiarare la decadenza del Concessionario.

Art. 13. Garanzie

- i. il concessionario si impegna a fornire annualmente al Concedente una fidejussione bancaria o assicurativa con durata di almeno un anno contrattuale, rinnovata di anno in anno, per un almeno pari al valore del canone offerto. Il rinnovo di detta fidejussione dovrà essere presentato al Concedente alla scadenza di ogni annualità. È fatta salva la facoltà del concessionario di presentare un'unica garanzia che copra l'intera durata della concessione o un periodo più lungo rispetto all'annualità.
- ii. La garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- iii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.
- iv. In alternativa potrà essere costituita una cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria del Comune, a titolo di pegno a favore del Concedente, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
- v. La garanzia è depositata a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate in concessione, ivi compreso il pagamento del canone annuo, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni d'ufficio.
- vi. Il concessionario si obbliga a reintegrare entro 10 giorni la garanzia in relazione alla somma eventualmente escussa dall'amministrazione comunale.
- vii. L'ultima fidejussione o la cauzione verrà liberata sola al termine della concessione, ed a seguito all'ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel verbale di riconsegna dei beni.
- viii. La mancata costituzione della garanzia, così come la sua mancata reintegrazione, determinano la decadenza di diritto della concessione.

Art. 14. Sub-concessione

- i. Il Concessionario non può dare in sub-concessione, né totale, né parziale gli immobili ed i beni oggetto della presente Convenzione a terzi, salvo diversa autorizzazione del Comune, pena decadenza.

Art. 15. Recesso, revoca o inadempimento del concedente

- i. Il concedente potrà recedere unilateralmente dalla concessione, con preavviso di almeno 12 mesi.

- ii. Il concedente ha altresì il diritto di revocare la concessione, nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990.
- iii. Nei casi di cui ai commi precedenti, al concessionario spetteranno unicamente:
 - a. il valore dell'investimento effettuato dal concessionario (arredi) e contabilmente documentato, al netto degli ammortamenti, escluse le attrezzature impiegate nella specifica attività promossa dal concessionario;
 - b. il valore delle penali eventualmente previste da contratti stipulati dal concessionario con data certa antecedente rispetto alla data di adozione del relativo provvedimento amministrativo;
 - c. un indennizzo ad integrale ristoro dei danni o disagi patiti, predeterminato forfettariamente in 6 mensilità del canone contrattuale.
- iv. In caso di inadempimento del concedente, trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
- v. È esclusa l'operatività delle tutele previste a favore del concessionario (o dei subaffidatari) per la perdita dell'avviamento commerciale, considerata l'estraneità della disciplina sui contratti di locazione a quella della concessione in godimento di beni, i quali non possano formare oggetto di diritti a favore dei terzi.

Art. 16. Recesso o inadempimento del concessionario (decadenza)

- i. Il concessionario potrà recedere unilateralmente dalla concessione, con preavviso di almeno 12 mesi, e previo pagamento al Comune di una penale pari a 6 mensilità del canone contrattuale, ad anticipato e forfettario ristoro dei danni e delle spese del concedente per l'individuazione del nuovo concessionario.
- ii. In caso di inadempimento del concessionario, trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
- iii. La concessione potrà essere dichiarata decaduta di diritto nel caso in cui nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui per i reati di cui all'articolo 94 del d.lgs. 36/2023.
- iv. La concessione potrà altresì essere dichiarata decaduta di diritto:
 - a) In caso di mancata funzionalizzazione dell'Immobile assegnato in rapporto alla realizzazione del Progetto entro sei mesi dalla consegna dello stesso, salvo comprovate cause di forza maggiore e/o ragioni non imputabili al concessionario;
 - b) In caso di inadempimento agli oneri di manutenzione, ovvero a qualsivoglia inadempimento relativo alle vigenti disposizioni sulla sicurezza;
 - c) In caso di danni arrecati ai clienti, per negligenza del Concessionario;
 - d) In caso di impiego dei beni per attività non previste dalla concessione e non previamente concordate con il concedente;
 - e) In caso di subconcessione del bene;
 - f) In ogni altro caso espressamente previsto dal presente atto.
- v. È fatto assoluto divieto, pena la decadenza della concessione, senza rimborso o ristoro di alcun tipo, di apportare modifiche ai locali o agli impianti senza previa acquisizione di autorizzazione da parte del concedente.
- vi. La decadenza per fatto del Concessionario comporterà l'automatico incameramento della garanzia definitiva prestata, fatto in ogni caso salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno analiticamente dimostrato dal Comune rispetto a quello predeterminato in misura forfettaria.
- vii. Il Concessionario ha l'obbligo di gestire i beni oggetto di concessione con la diligenza. In caso di mancata o non corretta adempimento alle obbligazioni a proprio carico, il concessionario è tenuto al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempimento e della recidività.
- viii. Le penali verranno comminate mediante nota di addebito, con contestuale contestazione scritta dell'inadempimento. Decorso 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che il gestore abbia interposto le proprie controdeduzioni, le penali si intendono accettate.
- ix. Si procederà al recupero delle penalità, da parte del Comune, mediante escussione della cauzione prestata, salvo che il Concessionario intenda adempiere mediante pagamento diretto.
- x. Potranno essere applicate sanzioni pecuniarie da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento agli obblighi contrattuali. In caso di recidiva, la penale verrà raddoppiata.

- xi. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune, di chiedere il risarcimento del maggiore danno subito.

Art. 17. Sospensione della concessione e rideterminazione del canone

- i. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali, imprevedibili o di forza maggiore che impediscono in via temporanea l'utilizzo dei beni, ovvero per ragioni di necessità o pubblico interesse, potrà essere disposta la sospensione della concessione, compilando apposito il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione medesima.
- ii. In tal caso il canone annuo a carico del concessionario verrà proporzionalmente rideterminato in misura direttamente proporzionale al minor periodo di sfruttamento dei beni.
- iii. In tali casi è facoltà del concedente di autorizzare il recupero in coda al contratto del periodo di sospensione.
- iv. Qualora si verificassero eventi analoghi a quelli indicati al comma i), che pur non inibendo l'utilizzo dei beni incidano in misura diretta e consistente sulla possibilità del concessionario di esercitare le attività proposte, può comportare la rideterminazione del canone annuale al fine di ristabilire una condizione di equilibrio.

Art. 18. Controversie

- i. Ogni controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e scioglimento della concessione è demandata all'autorità giudiziaria territorialmente competente in ragione della sede legale del Comune.

Art. 19. Disposizioni finali

- i. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
- ii. Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quanto altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a cura del concessionario.
- iii. Ai sensi del Reg. UE 679/2016, ai soli fini della stipula della presente convenzione, le parti si impegnano al reciproco rispetto di tale Regolamento nel trattamento dei rispettivi dati.
- iv. Quanto alla fase esecutiva della concessione, il concessionario assume in proprio verso i terzi gli obblighi previsti dal Reg. UE 679/2016 e ne assicura il costante rispetto.